

Causa T-7/89

Hercules Chemicals NV-SA contro Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concordata —
Responsabilità collettiva »

Conclusioni del giudice B. Vesterdorf, designato come avvocato generale, presentate il 10 luglio 1991	1714
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 1991	1715

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Accesso al fascicolo — Obbligo della Commissione a motivo delle norme da essa stessa formulate in una relazione sulla politica della concorrenza*
2. *Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Nozione — Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
3. *Concorrenza — Intese — Divieto — Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell'estinzione ufficiale — Applicazione dell'art. 85 del Trattato*
(Trattato CEE, art. 85)
4. *Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l'obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato — Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l'elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

5. *Concorrenza — Intese — Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata — Qualificazione unica come « accordo e pratica concordata » — Ammissibilità — Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. *Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
7. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Vidimazione dei pareri da fornirsi obbligatoriamente — Obbligo — Portata — Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza — Parere del consigliere-uditore — Parere da non fornirsi obbligatoriamente*
(Trattato CEE, art. 190)
8. *Concorrenza — Ammende — Ammontare — Fissazione — Criteri — Comportamento precedente dell'impresa*
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

1. Dato che, andando al di là di quanto richiesto dal rispetto dei diritti della difesa, essa ha stabilito una procedura d'accesso al fascicolo nelle questioni di concorrenza e ne ha formulato e pubblicizzato le norme in una delle sue relazioni sulla politica della concorrenza, la Commissione non può discostarsi dalle norme che essa stessa si è imposta e ha così l'obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell'indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.
2. Perché sussista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di compor-

tarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.

3. L'art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell'estinzione ufficiale.
4. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende

seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto d'influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.

5. Poiché l'art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un'infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un'azione continuata, caratterizzata da un'unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati « accordi » e da elementi da qualificare « pratiche concordate », tale infrazione può essere qualificata « accordo e pratica concordata » senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali ele-

menti di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.

6. Si deve ritenere che un'impresa abbia partecipato a un accordo o a una pratica concordata in grado di pregiudicare il commercio fra Stati membri e che essa abbia in tal modo infranto l'art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il risultato del comportamento delle imprese partecipanti nel loro complesso potesse essere tale, a prescindere dagli effetti della partecipazione di ogni singola impresa.

7. Il fatto che una decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza non faccia nessun riferimento alla relazione del consigliere-uditore non costituisce violazione dell'art. 190 del Trattato, poiché la detta relazione, che nessuna disposizione prevede debba essere trasmessa al comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti o alla Commissione, non costituisce un parere da fornirsi obbligatoriamente a quest'ultima in quanto organo decisionale.

8. Quando si tratta di fissare l'ammontare dell'ammenda inflitta per una violazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un'impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo, può essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, ma la mancanza di precedenti infrazioni costituisce una circostanza normale di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante.